

# AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO

(Novembre 2010)

## AMBIENTE

Ambiente

<b>Parole chiave</b>	<i>Gas serra, finanziamento UE per progetti CCS e FER</i>
<b>Riferimento</b>	GUUE L290 del 6-11-2010
<b>Estremi</b>	DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 novembre 2010
<b>Titolo</b>	Decisione della Commissione (2010/670/UE), del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO <sub>2</sub> in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
<b>Contenuti</b>	<p>La selezione di progetti dimostrativi CCS e FER da finanziare nel quadro della presente decisione avviene in due cicli di inviti a presentare proposte organizzati dalla Commissione e destinati agli Stati membri, per l'equivalente di 200 milioni di quote per il primo ciclo di inviti a presentare proposte, e di 100 milioni di quote e della parte restante di quote del primo ciclo, per il secondo ciclo di inviti a presentare proposte.</p> <p>Come indicato all'articolo 10 bis il finanziamento nel quadro della presente decisione è pari al 50 % dei costi pertinenti. Qualora la domanda complessiva di finanziamento pubblico sia inferiore al 50 % dei costi pertinenti, essa è finanziata integralmente nell'ambito della presente decisione. Qualora il finanziamento nel quadro della presente decisione sia abbinato al finanziamento nell'ambito del programma energetico europeo per la ripresa (EEPR), l'importo ricevuto dall'EEPR sarà dedotto dal finanziamento di cui alla presente decisione.</p> <p>I costi pertinenti dei progetti dimostrativi CCS sono i costi di investimento sostenuti dal progetto per l'applicazione della CCS al netto del valore netto attualizzato della migliore stima dei profitti e dei costi operativi derivati dall'applicazione della CCS nei primi dieci anni di attività, mentre i costi pertinenti dei progetti dimostrativi FER sono i costi di investimento supplementari sostenuti dal progetto per l'applicazione di una tecnologia innovativa nell'ambito delle energie rinnovabili al netto del valore netto attualizzato della migliore stima dei profitti e dei costi operativi nei primi cinque anni di attività rispetto a una produzione convenzionale avente la medesima capacità in termini di produzione effettiva di energia.</p> <p>Gli Stati membri sono chiamati a valutare se un progetto soddisfa i requisiti di ammissibilità (art. 6) e se lo Stato membro promuove il progetto, esso deve presentare la proposta alla BEI e informare la Commissione.</p> <p>Saranno finanziati otto progetti che rientrano nella parte A.I dell'allegato I (CCS) e un progetto per ciascuna sottocategoria elencata nella parte A.II</p>

*a cura dello  
Sportello Ambiente\_SSC*

	dell'allegato I (FER). Se tuttavia le risorse lo consentiranno, potranno essere finanziati ulteriori progetti mantenendo l'equilibrio tra progetti dimostrativi CCS e FER.
<b>Link</b>	<a href="http://ec.europa.eu/italia/newsletters/milano/guue/n.174-10-11_it.htm">http://ec.europa.eu/italia/newsletters/milano/guue/n.174-10-11_it.htm</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Biocidi</i>
<b>Riferimento</b>	GUUE L291 del 9-11-10.
<b>Estremi</b>	DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell' 8-11- 2010
<b>Titolo</b>	Decisione 2010/675/UE della Commissione, dell'8 novembre 2010, concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell'allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.
<b>Contenuti</b>	La Decisione stabilisce che i principi attivi citati nell'allegato alla stessa, non sono iscritti, per i tipi di prodotto interessati, nell'allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1451/2007, i biocidi contenenti principi attivi per i tipi di prodotto di cui all'allegato della presente decisione non sono più immessi sul mercato a decorrere dall' 1 novembre 2011 (Art. 2).
<b>Link</b>	<a href="http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2010:291:SOM:IT:HTML">http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2010:291:SOM:IT:HTML</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>COV</i>
<b>Riferimento</b>	GUUE L292 del 10.11.10
<b>Estremi</b>	DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9-11- 2010
<b>Titolo</b>	Decisione 2010/681/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente il questionario relativo alle relazioni degli Stati membri in merito all'attuazione della direttiva 1999/13/CE del Consiglio sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti nel periodo 2011-2013
<b>Contenuti</b>	Il documento stabilisce che gli Stati membri debbano utilizzare il questionario allegato alla suddetta decisione per redigere la relazione relativa al periodo compreso tra il 1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013 che devono presentare alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva

a cura dello  
Sportello Ambiente\_ SSC

	1999/13/CE.
<b>Link</b>	<a href="http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2010:292:SOM:IT:HTML">http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2010:292:SOM:IT:HTML</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>COV</i>
<b>Riferimento</b>	GUUE L301 del 18.11.10
<b>Estremi</b>	DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22-7- 2010
<b>Titolo</b>	Decisione 2010/693/UE della Commissione, del 22 luglio 2010, che istituisce un formato comune per la seconda relazione degli Stati membri riguardante l'attuazione della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili.
<b>Contenuti</b>	Ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2004/42/CE, gli Stati membri devono comunicare, sulla base di un formato comune elaborato dalla Commissione, i risultati dei programmi di monitoraggio istituiti ai sensi dell'articolo 6 della direttiva e le categorie e i quantitativi di prodotti autorizzati. Nella suddetta decisione gli stati membri vengono invitati ad utilizzare il formato di cui all'allegato ai fini della preparazione della relazione riguardante il periodo 1 gennaio 2010 - 31 dicembre 2010.
<b>Link</b>	<a href="http://www.eur-lex.europa.eu">www.eur-lex.europa.eu</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>COV</i>
<b>Riferimento</b>	GUUE L304 del 20.11.10
<b>Estremi</b>	DIRETTIVA 2010/79/UE DELLA COMMISSIONE del 19-11-2010
<b>Titolo</b>	DIRETTIVA 2010/79/UE DELLA COMMISSIONE del 19 novembre 2010 sull'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato III della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili.
<b>Contenuti</b>	I metodi analitici indicati nell'allegato III della direttiva 2004/42/CE, vengono utilizzati per determinare, per i prodotti elencati nell'allegato I della direttiva stessa, la conformità con i valori limite previsti nell'allegato II per il contenuto massimo autorizzato di composti organici volatili (COV). E' stata ravvisata la necessità però di adeguare tali metodi al progresso tecnico degli ultimi anni. In particolare, il metodo ISO 11890-2 è stato riesaminato dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione nel 2006 e la nuova versione dovrebbe essere integrata nell'allegato III della direttiva 2004/42/CE. Il metodo ISO

a cura dello  
Sportello Ambiente\_ SSC

	11890-2 prevede che, qualora i diluenti reattivi non facciano parte della formulazione del prodotto e il contenuto di COV sia pari o superiore al 15 % della massa, il più semplice e meno costoso metodo ISO 11890-1 costituisce un'alternativa accettabile. Detto metodo dovrebbe pertanto essere consentito dalla direttiva 2004/42/CE, in modo da ridurre i costi delle prove per gli Stati membri e gli operatori economici interessati da tale direttiva. L'allegato III della direttiva 2004/42/CE è pertanto sostituito dall'allegato della suddetta direttiva.
<b>Link</b>	<a href="http://www.eur-lex.europa.eu">www.eur-lex.europa.eu</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Gas serra</i>
<b>Riferimento</b>	GUUE L301 del 18.11.10
<b>Estremi</b>	REGOLAMENTO UE N. 1031/2010 DELLA COMMISSIONE del 12-11-2010
<b>Titolo</b>	REGOLAMENTO (UE) N. 1031/2010 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2010 relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità
<b>Contenuti</b>	Il presente regolamento si applica all'assegnazione tramite asta delle quote ai sensi del capo II (trasporto aereo) della direttiva 2003/87/CE e all'assegnazione tramite aste delle quote ai sensi del capo III (impianti fissi) della direttiva 2003/87/CE che sono restituibili in cicli successivi al 1° gennaio 2013.
<b>Link</b>	<a href="http://www.eur-lex.europa.eu">www.eur-lex.europa.eu</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Qualità ecologica</i>
<b>Riferimento</b>	GUUE L308 del 24.11.10
<b>Estremi</b>	DECISIONE 2010/709/UE DELLA COMMISSIONE del 22-11-2010
<b>Titolo</b>	DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 2010 che istituisce il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica
<b>Contenuti</b>	Per far sì che il sistema del marchio di qualità ecologica dell'UE sia accettato dal pubblico insieme agli organismi competenti degli Stati membri, fanno parte del citato comitato, in qualità di parti interessate, organizzazioni come le organizzazioni non governative del settore ambientale e le associazioni di

a cura dello  
Sportello Ambiente\_ SSC

	<p>consumatori.          Con questa decisione si ritiene opportuno sostituire la decisione 2000/730/CE della Commissione, del 10 novembre 2000, che istituisce il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica e ne stabilisce il regolamento interno, indicando un nuovo comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (denominato «CUEME»). I membri del CUEME vengono nominati dalla Commissione ed è composto dai rappresentanti degli organismi competenti di ciascuno Stato membro, dai rappresentanti degli Stati membri dello Spazio economico europeo e dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni:</p> <p>a) Ufficio europeo dei consumatori (Bureau Européen des Consommateurs)          b) EUROCOOP;          c) Ufficio europeo per l'ambiente (European Environmental Bureau)          d) Business Europe;          e) Unione europea dell'artigianato e delle PMI (UEAPME);          f) EUROCOMMERCE.</p> <p>La Commissione si riserva, se necessario, di modificare la composizione del CUEME.</p>
<b>Link</b>	<a href="http://www.eur-lex.europa.eu">www.eur-lex.europa.eu</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Merci pericolose, trasporto</i>
<b>Riferimento</b>	GU n. 265 del 12-11-2010
<b>Estremi</b>	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 22 ottobre 2010
<b>Titolo</b>	Classificazione di merci pericolose ai fini del trasporto marittimo
<b>Contenuti</b>	<p>Con tale Decreto sono definite le modalità di classificazione, di imballaggio e di carico per alcuni perossidi organici ai fini del trasporto via mare. Viene abrogato il precedente Decreto Dirigenziale 549 del 24 giugno 2008 del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto.</p> <p>In particolare, i prodotti elencati negli allegati 1,2,3 e 4 del decreto sono ammessi al trasporto marittimo in imballaggi, in contenitori intermedi ed in cisterna, secondo le modalità e con le prescrizioni stabilite negli stessi documenti.</p>
<b>Link</b>	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Incidenti marini, idrocarburi</i>
<b>Riferimento</b>	GU n. 271 del 19-11-2010
<b>Estremi</b>	DPCM 4 novembre 2010
<b>Titolo</b>	Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti da idrocarburi e di altre sostanze nocive causati da incidenti marini
<b>Contenuti</b>	Il Piano di pronto intervento nazionale di cui all'allegato A abroga e sostituisce il precedente Piano approvato con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data 11 gennaio 1993. Esso disciplina le modalità operative di intervento del Dipartimento della Protezione Civile e delle sue strutture centrali e periferiche mirate alla salvaguardia delle vite umane, alla tutela degli interessi ambientali, la limitazione dei danni e le attività di bonifica.
<b>Link</b>	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Sistema elettrico</i>
<b>Riferimento</b>	GU n. 269 del 17-11-2010
<b>Estremi</b>	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DECRETO 27-10-2010
<b>Titolo</b>	Approvazione del Piano operativo annuale (POA) 2010 per la ricerca di sistema elettrico nazionale
<b>Contenuti</b>	<p>Il Decreto approva piano operativo annuale 2010 del piano triennale della ricerca di sistema elettrico 2009-2011 al fine di dare continuità alle attività di ricerca di sistema elettrico attualmente in fase di sviluppo, con gli indirizzi del Governo in tema di energia ed ambiente.</p> <p>I 45 milioni di euro previsti sono così ripartiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 milioni di euro per l'accordo di programma con ENEA, per lo svolgimento di attività relative alla razionalizzazione e risparmio nell'uso dell'energia elettrica ed allo sviluppo delle conoscenze per l'utilizzo della fonte da fissione e fusione, che preveda in particolare una partecipazione da parte dei principali Istituti universitari nazionali, per una quota non inferiore al 20% delle risorse finanziarie complessive, nonché l'intervento delle società partecipate. G</li> <li>• 3 milioni di euro per l'accordo di programma con il CNR, per lo svolgimento di attività relative alla produzione di energia elettrica e protezione dell'ambiente, che preveda in particolare una partecipazione alle attività da parte dei principali Istituti universitari nazionali, per una quota non inferiore al 20% delle risorse finanziarie complessive;</li> <li>• 34 milioni di euro per l'accordo di programma con la società RSE S.p.A., per lo svolgimento di attività relative al governo, gestione e sviluppo del sistema elettrico nazionale, con particolare riferimento alle infrastrutture di rete, agli scenari futuri ed allo sviluppo e diffusione delle fonti rinnovabili.</li> </ul> <p>Per la ripartizione delle somme complessive (103 milioni di euro) previste dal Programma per area prioritaria di intervento e per tema di ricerca, vedi la tabella A allegata al Programma Operativo Annuale.</p>
<b>Link</b>	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Gas, rete nazionale</i>
<b>Riferimento</b>	GU n. 263 del 10-11-2010
<b>Estremi</b>	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DECRETO 21-10-2010
<b>Titolo</b>	Aggiornamento della Rete Nazionale dei Gasdotti per il trasporto di gas naturale.
<b>Contenuti</b>	<p>Vengono aggiunti dal 1° gennaio 2011 alcuni gasdotti all'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete Nazionale dei Gasdotti allegato al decreto del Ministro delle attività produttive 22 aprile 2008.</p> <p>A partire datale data, i soggetti gestori di tratti della Rete Nazionale dei Gasdotti dovranno presentare al Ministero, entro il 31 luglio di ogni anno, istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data del 30 giugno dello stesso anno.</p> <p>Il Ministero entro il successivo 30 settembre, procederà a una valutazione delle istanze e, per quelle rispondenti ai requisiti richiesti, provvede a richiedere il relativo parere all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e alle Regioni interessate; si intende acquisito parere positivo per silenzio assenso decorsi 30 gg.</p> <p>Il Ministero procederà entro il 30 novembre 2011 alla emanazione di un decreto relativo all'aggiornamento della Rete Nazionale dei Gasdotti.</p>
<b>Link</b>	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>

## BANDI

<b>Estremi</b>	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE COMUNICATO
<b>Riferimento</b>	GU n. 273 del 22-11-2010
<b>Titolo</b>	Bando per la presentazione di progetti di ricerca fondamentale proposti da giovani ricercatori per favorire ricambio generazionale e sostegno alle eccellenze scientifiche emergenti e già presenti presso gli atenei e gli enti pubblici di ricerca.
<b>Contenuti</b>	<p>La legge 27 dicembre 2006, n. 296 istituiva «Fondo per lo sviluppo sostenibile» avente, tra l'altro, lo scopo di finanziare progetti di educazione ed informazione ambientale. In linea con queste linee programmatiche, il Ministero dell'ambiente invita associazioni, fondazioni ed organizzazioni non governative operanti nel settore della tutela ambientale a presentare progetti in materia di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile rientrante nell'ambito dei seguenti assi prioritari:</p> <p style="text-align: center;">Asse I - Qualità dell'aria ed energia pulita</p> <p style="text-align: center;">Asse II - Valorizzazione della biodiversità</p> <p style="text-align: center;">Asse III - Raccolta differenziata dei rifiuti e lotta alle ecomafie</p> <p>Le risorse nazionali, messe a disposizione per la realizzazione dei progetti selezionati, ammontano a complessivi € 1.500.000.</p> <p>I soggetti proponenti o beneficiari possono essere: le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni di cui all'art. 13 della legge n. 349/1986; le cooperative sociali (di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381); gli enti di promozione sociale (di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383); le fondazioni, gli enti morali e le associazioni culturali il cui statuto o atto costitutivo preveda tra le finalità istituzionali la tutela dell'ambiente, l'educazione ambientale o specifiche di tali finalità; le organizzazioni non lucrative di utilità sociali (ONLUS).</p>
Data scadenza	17 dicembre 2010
Link	<a href="http://www.minambiente.it">www.minambiente.it</a>

*a cura dello  
Sportello Ambiente\_ SSC*

<b>Estremi</b>	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – DECRETO 25 OTTOBRE 2010
<b>Riferimento</b>	GU n. 263 del 10-11-2010
<b>Titolo</b>	Criteri e modalità per la concessione dei contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca
<b>Contenuti</b>	Gli enti di ricerca che, per prioritarie finalità statutarie e senza scopi di lucro, siano impegnati nell'attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche e tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali e/o commerciali, ed in attività di formazione post-universitaria specificatamente preordinata la ricerca, possono beneficiare di contributi triennali per il funzionamento, previo inserimento in una apposita tabella triennale. Non possono usufruire dei contributi predetti gli enti pubblici di ricerca, le università statali e non statali e loro consorzi. La tabella ha la durata di tre anni; alla scadenza è soggetta a revisione con la medesima procedura. L'ammontare del contributo annuale nel periodo di efficacia della tabella e' determinato in rapporto allo stanziamento complessivo previsto nelle leggi finanziarie.
<b>Data scadenza</b>	30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
<b>Link</b>	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it">http://www.gazzettaufficiale.it</a>

*a cura dello  
Sportello Ambiente\_ SSC*

<b>Estremi</b>	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – DECRETO 26 OTTOBRE 2010
<b>Riferimento</b>	GU n. 266 del 13-11-2010
<b>Titolo</b>	Modifica del decreto 27 settembre 2010, relativo al bando per la presentazione di progetti di ricerca fondamentale proposti da giovani ricercatori per favorire ricambio generazionale e sostegno alle eccellenze scientifiche emergenti e già presenti presso gli atenei e gli enti pubblici di ricerca
<b>Contenuti</b>	<p>Il programma «Futuro in ricerca 2010» e' rivolto:</p> <p>a) Linea d'intervento 1: a dottori di ricerca italiani o comunitari, non strutturati presso gli atenei italiani, statali o non statali, i consorzi interuniversitari, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, che non abbiano già compiuto il 33° anno di età alla data del 23 novembre 2010, e che, alla stessa data, abbiano conseguito il dottorato di ricerca da almeno 2 anni; i dottori di ricerca rientranti nella Linea di intervento 1 debbono avere almeno tre pubblicazioni su riviste scientifici internazionali.</p> <p>b) Linea d'intervento 2: a dottori di ricerca italiani o comunitari, non strutturati presso gli atenei italiani, statali o non statali, i consorzi interuniversitari, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, che non abbiano già compiuto il 36° anno di età alla data del 23 novembre 2010, e che, alla stessa data, abbiano conseguito il dottorato di ricerca da almeno 4 anni; i dottori di ricerca rientranti nella Linea di intervento 2 debbono avere almeno sei pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali.</p> <p>c) Linea d'intervento 3: a giovani docenti o ricercatori, che non abbiano già compiuto il 40° anno di età alla data del 23 novembre 2010, già strutturati presso gli atenei italiani, statali o non statali, i consorzi interuniversitari, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR.</p>
<b>Data scadenza</b>	La scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento e' spostata al 16 dicembre 2010, alle ore 17.00, per i responsabili di unità (modello B), e al 23 dicembre 2010, alle ore 17.00, per coordinatori di progetto (modello A).
<b>Link</b>	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it">http://www.gazzettaufficiale.it</a>

*a cura dello  
Sportello Ambiente\_ SSC*